



COMUNE DI JESI

P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it
Tel. 07315381 PEC protocollo.comune.jesi@legalmail.it
C.F. e P.I. 00135880425

ORDINANZA N° 99 DEL 24/09/2021

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI ARTT. 50 E 54 TUEL. CHIUSURA PUBBLICI ESERCIZI, NEGOZI E ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI GASTRONOMIA CON ANNESSO COMMERCIO DI BEVANDE RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

Premesso che:

- nel territorio della città di Jesi, nonostante le misure di contrasto degli effetti distorsivi della “movida”, persiste una situazione di degrado urbano;
- tali criticità sono aggravate dalla presenza nella zona di attività commerciali e pubblici esercizi che praticano la vendita di bevande anche in orario serale e notturno;
- i fenomeni sopra descritti stanno ingenerando la percezione di una crescente insicurezza sociale che rende difficoltosa la vita dei residenti e dei cittadini in genere;

Considerato che è volontà dell'Amministrazione Comunale adottare tutte le misure necessarie e idonee a contrastare efficacemente le cause del degrado e del pericolo per la sicurezza urbana venutesi a creare nell'area indicata;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Dato atto:

- della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- del D.L. del 23 luglio 2021 nr. 105 che all'art. 1 proroga lo stato d'emergenza epidemiologico al 31 dicembre 2021;

Rilevato che, pur a fronte di un forte abbattimento della diffusione del contagio, rimane in corso lo stato di emergenza e sussiste la necessità di adottare con sollecitudine rigorose misure di prevenzione del contagio nei rapporti sociali, soprattutto nelle situazioni dove il rischio è maggiore;

Ritenuta pertanto la necessità, ai fini della tutela della salute pubblica, di disincentivare gli assembramenti di persone che potrebbero determinare comportamenti potenzialmente a rischio del diffondersi del virus Covid-19;

Considerato che nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza tra cittadini residenti ed attività economiche, contrastando il consumo eccessivo di alcolici al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudichino il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani;

Ritenuto necessario contrastare, in particolare in orario serale e notturno, le situazioni che generano, assembramenti spontanei non concretamente controllabili vista la sproporzione tra il numero degli avventori (*diversi dei quali in evidente stato di ebbrezza alcolica e, comunque con atteggiamenti provocatori a volte connaturati alle dinamiche "di branco"*) e gli organi deputati al controllo;

Visti i recenti esposti presentati da gruppi di cittadini dai quali si evidenziano gravi problematiche legate alla "movida" notturna;

Dato atto che si ha notizia di particolari assembramenti unitamente a consumi di alcool che hanno condotto a episodi di spregio del decoro, generando quindi criticità anche in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica oltreché di tutela della quiete pubblica;

Ritenuto che il protrarsi di assembramenti di persone in limitate aree prospicienti i locali più attivi in orari notturni, oltre a costituire pericolo per la salute pubblica, crea anche profondo disagio ai residenti delle aree limitrofe specie riconnesso al consumo di alcolici, che contribuisce significativamente ad incrementare lo stato di euforia degli avventori, decrementandone i freni inibitori, cui conseguono fenomeni derivanti dall'ubriachezza quali: la mancanza di controllo del tono di voce e delle espressioni verbali, la necessità di espletare i bisogni fisiologici che la predetta perdita di controllo rende talvolta non limitati ai soli servizi igienici, senza sottacere l'intuibile disattenzione nel rispettare il distanziamento sociale o l'utilizzo della mascherina anche all'aperto quando non è possibile rispettare la distanza droplets;

Considerato quindi che il continuo e notevole addensamento di persone costituisce pericolo per la salute pubblica;

Ritenuto di fondamentale importanza scongiurare una vanificazione degli importanti risultati raggiunti attraverso il distanziamento sociale e il rispetto del divieto di assembramento, oltreché di garantire l'ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici della città, intervenendo con azioni efficaci dirette a ridurre le situazioni di assembramenti limitando le ore di esercizio dei locali pubblici;

Dato atto che:

- i vari episodi sopracitati si sono consumati nell'ultimo periodo in prevalenza all'interno del centro storico conseguenza di un elevato afflusso di persone in orario notturno e presumibilmente dovuti al consumo ed abuso di sostanze alcoliche;

Dato atto altresì che le azioni da porre in campo – benché *extra ordinem* – devono conservare il puntuale rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e non ledere o compromettere diritti costituzionalmente protetti, se non entro il limite della protezione di equivalenti diritti costituzionalmente tutelati;

Sussistenti l'attualità del pericolo in relazione al fine settimana in cui solitamente si appalesa in modo maggiore la problematica narrata, conseguentemente l'urgenza in relazione all'indifferibilità dell'intervento e la contingibilità in relazione alla circostanza che il provvedimento ha una efficacia temporale limitata, peraltro modificabile;

Valutato che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte, motivate e suffragate, integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

Ritenuto opportuno di dover imporre le narrande cautele, anche nel rispetto del principio di precauzione richiamato dall'art. 1 della L. 241/90, adottando un'ordinanza limitata nel tempo fino al 11/10/2021 che, oltre a ribadire il divieto di assembramento e l'obbligo di osservare scrupolosamente il distanziamento sociale, ad integrazione dei provvedimenti nazionali, con specifica rilevanza per la territorialità cittadina disciplini gli orari delle attività in oggetto, realizzando un rinnovato equilibrio tra persone titolari di interessi parzialmente contrapposti – diritto alla salute, al profitto economico e alla quiete pubblica – ferma la necessità che il diritto alla salute abbia la prevalenza;

Ritenuto che per contrastare il pericolo di contagio da COVID-19, nonchè per contrastare gli elementi distorsivi della “movida” notturna sia indispensabile adottare un provvedimento contingibile ed urgente di limitazione delle attività in oggetto presenti all'interno del territorio Comunale con la seguente articolazione:

- **interruzione della diffusione di musica** dalle ore 00:00 di domenica 26.09.2021, lunedì 27.09.2021, sabato 2.10.2021, domenica 3.10.2021, lunedì 4.10.2021, sabato 9.10.2021, domenica 10.10.2021 e lunedì 11.10.2021 fino alle ore 05:00 del giorno medesimo;
- **sospensione dei servizi di somministrazione e vendita anche da asporto** dalle ore 00:30 di domenica 26.09.2021, lunedì 27.09.2021, sabato 2.10.2021, domenica 3.10.2021, lunedì 4.10.2021, sabato 9.10.2021, domenica 10.10.2021 e lunedì 11.10.2021 fino alle ore 05:00 del giorno medesimo;
- **chiusura dell'attività e sgombero di eventuali occupazioni di suolo pubblico** (eccetto dehors di tipo fisso) entro le ore 01:00 di domenica 26.09.2021, lunedì 27.09.2021, sabato 2.10.2021, domenica 3.10.2021, lunedì 4.10.2021, sabato 9.10.2021, domenica 10.10.2021 e lunedì 11.10.2021 con divieto di ripresa dell'attività prima delle ore 05:00 del giorno medesimo;

Visti:

- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3, secondo cui “Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1”;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9, recante: “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: “a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali”;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:
 - 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
 - 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
 - 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
 - 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
 - 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, il quale tra le altre misure prevede : "di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita da territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute";
 - 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09 marzo 2020, che, in particolare, all'art. 1, c. 2 prevede che "Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico."
 - 11 marzo 2020, ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
 - 22 marzo 2020, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
 - 1° aprile 2020 in attuazione del DI 19/2020, è stato adottato il Dpcm che proroga al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei Dpcm dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile.
 - 10 aprile 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale". che riordina tutte le precedenti disposizioni in un unico provvedimento e di fatto proroga fino al 3 maggio 2020 , salvo limitate modifiche, gli effetti dei precedenti Dpcm
 - 26 aprile 2020 che introduce sostanziali modifiche al provvedimento precedente prorogando la chiusura di molte attività sino al 17 maggio 2020.;
 - 17 maggio 2020 che contiene le "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visti inoltre il D.P.C.M. del 16 maggio 2020, Il D.P.C.M. del 11 giugno 2020, il D.P.C.M. del 14 luglio 2020, il D.P.C.M. 07 settembre 2020, il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020, il D.P.C.M. del 03 novembre 2020, il D.P.C.M. del 03 dicembre 2020, ill D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, il D.P.C.M. del 2 marzo 2021, il D.L. nr. 30 del 13 marzo 2021, il D.L. nr. 52 22 aprile 2021, il D.L. nr. 65 del 18 maggio 2021 e il D.L. nr. 105 del 23 luglio 2021;

Vista la Direttiva 2006/123/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio (cosiddetta Direttiva Bolkestein), relativa ai servizi del mercato interno, riconosce, quali limiti all'accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio i "motivi di interesse generale", riconosciuti dalla Corte di Giustizia Europea, tra i quali "*l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, il mantenimento dell'ordine sociale, la sicurezza stradale*", riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre limitazioni rese a tal fine necessarie, secondo i principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

Dato atto che il presente provvedimento, è immediatamente esecutivo ed è reso pubblico mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa;

Informata preventivamente, per i profili di ordine e sicurezza pubblica, la Prefettura di Ancona ai sensi dell'art.54 comma 4;

Informate le principali Associazioni di Categoria Professionali portatrici degli interessi diffusi degli operatori economici interessati dalla presente ordinanza

Ritenuto per le motivazioni citate in premessa, che sussistono i presupposti di fatto e di diritto, per l'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente, in deroga alla vigente normativa in materia di apertura degli esercizi;

Visto l'art. 50 commi 4, 5 e 6 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267: "*Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.*" (comma 4) e "*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale ...*" (comma 5), "*In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma*" (comma 6).

Visto l'art. 54, comma 4 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e l'art. 54 c.4 bis così come modificato dall'art. 8 c.1 lettera b) del D.L. n. 14/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 48/2017 che testualmente cita: "*i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, [...] ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti*";

Visto l'art.54 comma 6 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 che testualmente cita: "[...] per motivi di sicurezza urbana, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici [...] adottando provvedimenti di cui al comma 4";

ORDINA

- **interruzione della diffusione di musica** dalle ore 00:00 di domenica 26.09.2021, lunedì 27.09.2021, sabato 2.10.2021, domenica 3.10.2021, lunedì 4.10.2021, sabato 9.10.2021, domenica 10.10.2021 e lunedì 11.10.2021 fino alle ore 05:00 del giorno medesimo;
- **sospensione dei servizi di somministrazione e vendita anche da asporto** dalle ore 00:30 di domenica 26.09.2021, lunedì 27.09.2021, sabato 2.10.2021, domenica 3.10.2021, lunedì 4.10.2021, sabato 9.10.2021, domenica 10.10.2021 e lunedì 11.10.2021 fino alle ore 05:00 del giorno medesimo;
- **chiusura dell'attività e sgombero di eventuali occupazioni di suolo pubblico** (eccetto dehors di tipo fisso) entro le ore 01:00 di domenica 26.09.2021, lunedì 27.09.2021, sabato 2.10.2021, domenica 3.10.2021, lunedì 4.10.2021, sabato 9.10.2021, domenica 10.10.2021 e lunedì 11.10.2021 con divieto di ripresa dell'attività prima delle ore 05:00 del giorno medesimo;

con possibilità di rinnovo.

FORMULA ESECUTIVA

Il presente atto – diventato efficace ed esecutivo conformemente alle previsioni degli articoli 21-bis e 21-quater della L. 241/90 – deve essere portato ad esecuzione. Pertanto, chiunque cui spetti, per legge, in relazione alle proprie competenze, è comandato per l'esecuzione della parte precettiva dello stesso.

A V V E R T E

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, sarà applicata la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, l'immediata chiusura dell'esercizio nonché, nei casi di reiterazione, proposta al Questore territorialmente competente l'adozione del provvedimento di cui all'art. 100 TULPS.

C O M U N I C A

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

DISPONE la trasmissione del presente provvedimento a:

- Prefettura di Ancona;
- Questura di Ancona;
- Commissariato P.S. di Jesi;
- Comando Compagnia Carabinieri di Jesi;
- Comando Compagnia Guardia di Finanza di Jesi;

Classifica 10.1; Fascicolo N.32/2021

- Regione Marche;
- Comando Polizia Locale di Jesi;
- CNA Jesi;
- CONFARTIGIANATO Jesi;
- CONFESERCENTI Ancona;
- CONFCOMMERCIO Jesi.

Firma

Massimo Bacci / ArubaPEC S.p.A.